



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI

Le ultime novità
in materia di attività economiche
(commercio su aree pubbliche, Covid, ecc.)

Miranda Corradi

Le ultime novità in materia di attività economiche parleremo di:



- agevolazioni per l'occupazione del suolo pubblico
- rinnovo delle concessioni per il commercio, anche esercitato da imprenditori agricoli, la somministrazione e l'esercizio di attività artigianali su aree pubbliche
- apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro (comma 7 e seguenti dell'art. 110 del TULPS): le nuove norme per i nulla osta ed il numero massimo di apparecchi installabili
- NCC e taxi
- le modifiche alla L.241/1990 introdotte dal D.L.77/2021 – L.108/2021
- emergenza COVID-19 e sicurezza delle attività sociali ed economiche

Agevolazioni per l'occupazione del suolo pubblico

- art.9-ter D.L.137/2020 come convertito dalla L.176/2020 e successive modificazioni per pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche
- art. 65 D.L.73/2021 come convertito dalla L.106/2021 per lo spettacolo viaggiante

D.L. 137/2020 - L.176/2020 art.9 ter

... disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio



Co. 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO** di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, **titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico**, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone** di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Comma così modificato dall' art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69

D.L. 137/2020 - L.176/2020

art.9 ter

... disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio



Co. 4. A far data dal 1° gennaio 2021 e **fino al 31 dicembre 2021**, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

Co. 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il **31 dicembre 2021**, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al D.lgs 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001

Comma così modificato dall' art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69

5

D.L. 76/2020 - L.120/2020

art.10

Semplificazioni e altre misure in materia edilizia



Co. 5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al al D.lgs 42/2004, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice (*le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico*), fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di particolare eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.


Comma così modificato dall' art. 9 ter, comma 8, del D.L.137/2020 - L.176/2020

6

D.L. 137/2020 - L.176/2020

art.9 ter

... disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio



Co. 3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, **sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone** di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

Comma così modificato da ultimo dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 41/2021, come convertito dalla L. 69/2021

7

D.L. 25-5-2021 n.73 - L. 23 luglio 2021, n.106

art. 65. *Misure urgenti per la cultura*



Co. 6. Al fine di promuovere la ripresa dello **spettacolo viaggiante e delle attività circensi** danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico**, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, **sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone** di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8

Commercio su aree pubbliche **RINNOVO DELLE CONCESSIONI**



Commercio su aree pubbliche riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico

- **Fino al 2010: rinnovo automatico** delle concessioni, previsto dalle leggi nazionali prima e dalle leggi regionali poi.
- art.16 del **D.Lgs. n. 59/2010**, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. "**Direttiva Bolkestein**"): «*Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato ... le autorità competenti applicano una procedura di selezione ... il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.*» Quindi **divieto della proroga per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree pubbliche.**
- L'Intesa della **Conferenza unificata, del 5 luglio 2012 n. 83/CU** definisce i parametri da utilizzare nei bandi per l'assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione limitata nel tempo. Il contenuto dell'Intesa e le date di scadenza delle concessioni sono chiariti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il **Documento unitario del 24 gennaio 2013**, prot.13/009/CR11/C11 e con quello del **3 agosto 2016**, prot. n.16/94CR08/C11.
- **L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il 15/12/2016** contesta i criteri adottati e, successivamente, impugna davanti al TAR le norme attuative di alcune regioni.

10

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico

- Decreto «milleproroghe»: **art. 6 co. 8 del D.L. 244/2016 come convertito dalla L. 19/2017 proroga le scadenze al 31.12.2018.**
- **L. n. 205 del 27 dicembre 2017** (Legge finanziaria 2018), **art. 1:**
 - al **comma 1180 proroga al 31 dicembre 2020** la scadenza delle concessioni
 - al **comma 1181 prevede una revisione dell'Intesa** del 2012 al fine di individuare *“il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.”*
- **L. n. 145 del 30 dicembre 2018** (Legge di bilancio 2019), al **comma 686** prevede la **non applicabilità al commercio su aree pubbliche della direttiva 2006/123/CE:**
 - modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 introducendo, nei servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (**nuova lett. f-bis**);
 - **abroga l'articolo 70** del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, delinea la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
 - aggiunge all'articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un **nuovo comma 4-bis** che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

11

QUINDI

2019



**per effetto dell'art. 1 comma 686
della L.145/2018**

**NON APPLICARE AL COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

TUTTO il D.lgs 59/2010

comporta che il commercio su aree pubbliche non è soggetto

- alle verifiche dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010
- alle scadenze previste dall'Intesa del 2012 e dal relativo documento attuativo

12

2020

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico

La Legge 17 luglio 2020, n. 77, “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Supplemento Ordinario n. 25)

all'art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Inserisce i commi 4-bis e 4-ter con le nuove norme per «il rinnovo» delle concessioni

D.M. 25-11-2020

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche

13

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico: L.77/2020 art.181

Co. 4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

- **aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020,**
- **se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,**

sono rinnovate per la durata di 12 anni,
secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020,

Non si applicano più i criteri 2012-2017

**Linee guida adottate con D.M. 25-11-2020
Modalità definite da successive disposizioni regionali**

14

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico: L.77/2020 art.181

Co.4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020**, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, **sono rinnovate per la durata di 12 anni**,
- secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico
- e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020,

- **con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda**, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea,
- **previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva** ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

15

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico: L.77/2020 art.181

Co.4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, **le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare**, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, **concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario**, **agli operatori**, in possesso dei requisiti prescritti, **che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.**

16

2020

DECRETA

ARTICOLO 1


1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è approvato il testo, «Allegato A» al presente decreto, delle «Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020».

ARTICOLO 2

1. Le linee guida di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 25 NOV. 2020

IL MINISTRO



17

Ministero dello sviluppo economico

D.M. 25-11-2020

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche.

Publicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 novembre 2020

D.M. 25 novembre 2020. ambito di applicazione e procedura

2. **Sono oggetto di rinnovo** le concessioni per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche** relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di **attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli**, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.
4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, **entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento** di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. ...
6. Le citate concessioni sono **rinnovate**, alle prescritte condizioni, **fino al 31 dicembre 2032**. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.
10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, **non è necessario l'espletamento di procedure selettive** purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.
14. **In ragione dello stato di emergenza sanitaria** causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, **possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi** per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

18

**D.M. 25 novembre 2020.
requisiti richiesti e tempistiche per la loro verifica**

4. ... **L'iscrizione ai registri camerali** quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. ...

5. In caso di **pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni** da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la **reiscrizione** secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021. **Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.**

11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, **la verifica del possesso dei requisiti soggettivi**, di onorabilità e professionali, ove richiesti, **viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.**

12. ... Nel rispetto delle disposizioni regionali, **l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021** o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la **rateizzazione del debito contributivo.**

19

**D.M. 25 novembre 2020.
Numero massimo di concessioni rinnovabili ad uno stesso soggetto**

12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

- a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

numero di posteggi nel mercato o nella fiera	Numero di concessioni di cui un medesimo soggetto può essere titolare nello stesso mercato/fiera	
	SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
≤ 100	2	+ 2
> 100	3	+ 3

20

D.M. 25 novembre 2020.
criteri per le concessioni non riassegnate al precedente titolare

8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: **agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione** della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque **in possesso dei requisiti prescritti**.

9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

21



2021
Commercio su aree pubbliche
RINNOVO DELLE CONCESSIONI

- 15/02/2021 - Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla disciplina delle concessioni di posteggio su area pubblica
- art. 26-bis D.L. 41/2021 come convertito dalla L.69/2021 - proroga di validità delle concessioni di posteggio
- 29/07/2021 - interpretazione del MISE sull'applicazione dell'art. 26-bis D.L.41/2021 - L.69/2021 alle concessioni in corso di rinnovo
- art. 56-bis D.L.73/2021 come convertito dalla L.106/2021 - proroga il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo e delle relative verifiche
- 30/08/2021 - Parere dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta di bollo sul provvedimento di rinnovo delle concessioni



**ASI1720 – COMUNE DI ROMA - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

Roma, 15 febbraio 2021

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione relativamente alla disciplina per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e alla possibilità che dall'applicazione delle vigenti norme possa derivare un'indebita alterazione della concorrenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 febbraio 2021, ha inteso rendere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

23



Alla luce del quadro normativo nazionale e regionale sopra descritto, il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all'applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall'Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte evidenziate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato².

Al riguardo, l'Autorità evidenzia che le norme sopra richiamate sollevano seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo³.

24



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Pertanto, l'Autorità ritiene che le modifiche apportate al D. Lgs. n. 59/2010, le norme del decreto rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali e regionali sopra citate si pongano in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurolunitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idonee a restringere indebitamente l'accesso e l'esercizio di un'attività economica.

Alla luce delle ragioni sopra esposte, in conclusione, l'Autorità ritiene che codesto Comune debba ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

25

D.L. 22-3-2021 n. 41 come convertito dalla **legge 21-5-2021, n. 69**

proroga di validità delle concessioni di posteggio



Art. 26-bis. *Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*

1. Al fine di **garantire la continuità delle attività** e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale** di cui all'*articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,*

e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza,

anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

26

REG. / /
DEL / /**la proroga di validità si applica alle concessioni in fase di rinnovo?**Ai Responsabili del Servizio Commercio/SUAP
dei Comuni della Regione Emilia-RomagnaAlle organizzazioni imprenditoriali ANVA e FIVA regionali
p. c. all'ANCI Emilia-Romagna

Oggetto: deliberazione di Giunta regionale n. 945 del 21 giugno 2021 recante la definizione delle modalità di assegnazione di concessioni di aree pubbliche agli operatori rimasti esclusi dai procedimenti di selezione svolti ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, ovvero che, in esito ai procedimenti stessi non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione, in attuazione dell'articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Applicazione dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021.

27

L'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2021 stabilisce l'applicabilità alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche della proroga di validità di cui all'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Detto articolo è stato introdotto con la legge di conversione n. 69/2021 e pertanto è entrato in vigore il 22 maggio 2021, poiché ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 800/1988 gli emendamenti ai decreti-legge entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, salvo che non sia diversamente disposto, e in questo caso non lo è.

Vista la necessità di un intervento sul tema da parte del Governo, poiché l'interpretazione delle norme statali spetta agli organi dello Stato, il coordinamento tecnico della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha ripetutamente chiesto chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale però non si è espresso.

Viste l'urgenza e l'assenza di riscontri ministeriali, il coordinamento ha quindi comunicato al Ministero il proprio orientamento e l'intento di darne informazione, a titolo collaborativo, ai Comuni, fatta salva un'eventuale interpretazione ministeriale di diverso avviso.

In coerenza con tale orientamento, si segnala, pertanto, di ritenere che l'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2020, per le ragioni anzi dette, trovi applicazione alle concessioni in essere alla data del 22 maggio 2021 che abbiano un termine di scadenza antecedente al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e non anche alle concessioni scadute e non ancora rinnovate alla data della sua entrata in vigore. Viene fatta salva, ovviamente, ogni eventuale successiva interpretazione ministeriale sul tema, di cui verrà data tempestiva comunicazione.

28

**la proroga di validità si applica alle concessioni
in fase di rinnovo?**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi

Prot. 29/07/2021.0684760.U

OGGETTO: Commercio sulle aree pubbliche – Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 44 e dell'articolo 181, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

29



Ministero dello Sviluppo Economico

Atteso il complesso di norme che regolano la materia, l'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede uno specifico regime temporale, disponendo che *alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.*

Ciò sembra implicare che:

- 1) la norma si applica a tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa che abbiano un termine di scadenza antecedente al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Qualora infatti il titolo, anche per rinnovi già effettuati, abbia una maggior durata, la norma dispone che è a questa che occorre fare riferimento. L'art. 26-bis non pare applicabile, invece, alle concessioni scadute alla data della sua entrata in vigore, in ragione del tenore letterale della norma. Così come la stessa non pare applicabile alle concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 per le quali il regime applicabile è esclusivamente quello previsto dall'art. 181, comma 4-bis e 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- 2) la norma dell'art. 26-bis citato non pare applicarsi ai termini inerenti i procedimenti in corso, che sono regolati dalle specifiche disposizioni di riferimento (anche in ordine alle scadenze temporali), fermo restando che una concessione in essere alla data di entrata in vigore della norma è prorogata ai sensi della stessa. Pertanto, l'eventuale procedimento in corso segue il suo regime temporale, ma se la concessione è vigente alla data di entrata in vigore dell'art. 26-bis e rientra nel suo campo soggettivo ed oggettivo di applicazione, si applica il relativo regime temporale.

**la proroga di validità
NON si applica
alle concessioni
in fase di rinnovo.**

Prot. 29/07/2021.0684760.U

30

D.L. 25-5-2021 n. 73 come convertito dalla legge **23-7-2021 n. 106**



proroga il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo, di cui i Comuni che non hanno ancora concluso possono avvalersi

Articolo 56-bis *Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche*

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni **possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche** ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all' *allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020*, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, **entro il termine stabilito dall' articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*.

Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

Cioè il termine finale di cui all'art. 103, co. 2, del D.L. 18/2020, come convertito dalla L.27/2020: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. ...»

31



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 573/2021

del 30 agosto 2021

OGGETTO: Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche

32

QUESITO

Il Comune interpellante fa presente che sta provvedendo al rilascio del provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto legge 18 maggio 2020 n. 34, secondo le linee guida del D.M. 25 novembre 2020 e delle D.G.R. Veneto n. 1704 del 2020.

Al riguardo, il Comune istante specifica, che in attuazione delle predette disposizioni statali e regionali, provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessione di posteggio di occupazione del suolo pubblico, avente validità dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, e alla verifica del possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività in capo alle varie ditte.

Il Comune aggiunge, inoltre, che invia una comunicazione al titolare dell'azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dello stesso.

In considerazione di quanto premesso, il Comune istante chiede, quindi, se per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo, trattandosi di un procedimento avviato d'ufficio e non su istanza di parte.

33

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le concessioni oggetto d'interpello, appare utile ricordare, che l'articolo 4, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per gli, *«Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.»*

In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare.

34

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso di specie, il delineato quadro normativo volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta altresì modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, torna applicabile conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti (e rinnovati mediante la descritta procedura).

In effetti, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un'istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.

Per le suesposte considerazioni, pertanto, considerato che il Comune istante provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, si ritiene che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

35

Commercio su aree pubbliche rinnovo delle concessioni

**NON SONO CONFUSO,
SONO SOLO MISCHIATO BENE.**



36

Apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro

- Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU per gli apparecchi art. 110 co.7 TULPS



Det. 1 giugno 2021, n. 172999/RU. Determinazione direttoriale

Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all' *articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.*, ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

ARTICOLO 1 FINALITÀ

- 1. Le disposizioni del presente provvedimento **definiscono**, in attuazione dell' *articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S.*, **le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta**, così come definiti dalla normativa vigente.

Art. 110 TULPS (R.D.773/1931) comma 7-ter

l'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha sostituito il comma 7-ter dell'art. 110 del TULPS disponendo che:

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.

39

con la determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 sono state definite le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica dei predetti apparecchi, regole tecniche la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° giugno 2021.

40



Det. 1 giugno 2021, n. 172999/RU. Determinazione direttoriale

- **ARTICOLO 11 ABROGAZIONI, DECORRENZA**
- 1. La presente determinazione **abroga e sostituisce la precedente disciplina amministrativa sull'installazione degli apparecchi di cui al comma 7 dell' articolo 110 del T.U.L.P.S.** contenuta nei provvedimenti emanati da ADM.
- 2. La presente determinazione **entra in vigore il 1 giugno 2021.**

41



Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

tipologie di apparecchi

- apparecchio comma 7a): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all' **articolo 110, comma 7, lettera a), del T.U.L.P.S.**, di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che **distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica**, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita;
- apparecchio comma 7c): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all' **articolo 110, comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S.**, basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che **non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare** in relazione all'abilità del giocatore;
- apparecchio comma 7c-bis): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all' **articolo 110, comma 7, lettera c-bis) del T.U.L.P.S.**, meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui all' **articolo 110, comma 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S.**, attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può **distribuire tagliandi** direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
- apparecchio comma 7c-ter): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all' **articolo 110, comma 7, lettera c-ter) del T.U.L.P.S.**, **meccanico o elettromeccanico**, per il quale **l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro** ma con utilizzo a tempo o a scopo;

42

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

ARTICOLO 4 REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003

1. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall' articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021.
2. Dal 1° gennaio 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
3. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.
4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti,
5. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

43

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

ARTICOLO 5 REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL' ARTICOLO 14-BIS, COMMA 5, DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 640 GIÀ INSTALLATI

1. Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'art.14-bis, comma 5, del D.P.R. 640/1972, **riconducibili ai comuni biliardi, agli apparecchi elettromeccanici, meccanici ecc. ... già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-ter) e gli apparecchi comma 7c-bis) che non possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.**
2. Dal 1° gennaio 2022 possono essere installati solo gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
3. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022, e del dispositivo di identificazione elettronica.
4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti,
5. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

44

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

ARTICOLO 6 REGOLE PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C)

VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI

1. I certificati nonché i nulla osta **di distribuzione** già rilasciati per apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.
2. I certificati nonché i nulla osta **di distribuzione** già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l'azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.
3. I **nulla osta per la messa in esercizio** rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle regole tecniche previgenti **cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021**.
4. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. ...

45

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

ARTICOLO 6 REGOLE PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C)

VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI

...

5. Per gli esemplari di modelli di **apparecchi comma 7 c)** verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti **che consentono l'azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio.**
6. L'elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia.
7. **Entro il 31 dicembre 2021** gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

46

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

ARTICOLO 7 TIPOLOGIA DEI PUNTI DI OFFERTA

1. L'installazione degli apparecchi è consentita in:

- a) bar ed esercizi assimilabili;
- b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
- c) alberghi ed esercizi assimilabili;
- d) stabilimenti balneari;
- e) edicole;
- f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell' *articolo 86 del T.U.L.P.S.*;
- g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell' *articolo 86 del T.U.L.P.S.*, purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
- h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell' *articolo 86 del T.U.L.P.S.*;
- i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
- j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
- k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
- l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- m) sale bingo;
- n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
- o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' *articolo 69 del T.U.L.P.S.*.

2. Non è consentita l'installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.

47

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

ARTICOLO 8 PRESCRIZIONI E CRITERI PER L'INSTALLAZIONE

1. Ai fini dell'installazione degli apparecchi presso i punti di offerta di cui al precedente articolo 7 **è, comunque, necessario il possesso di una delle licenze previste dall' articolo 86 o dall' articolo 88 del T.U.L.P.S.**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Per i punti di offerta rimangono ferme le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove prevista, **nonché quelle che vietano l'ingresso dei minori di anni diciotto e la partecipazione degli stessi ai giochi pubblici con vincita in denaro.**

48

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

3. **I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 31 dicembre 2021.**
4. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle regole tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi.
5. **Le modalità relative all'utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante** saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura.

Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Det. 1-6-2021 n. 172999/RU

Determinazione direttoriale - **Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.**

	Tipologia di attività	Numero massimo apparecchi installabili dal 1 giugno 2021 (l'art. 9 co.2 stabilisce che "per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi")
Art. 9 co.3	a) bar ed esercizi assimilabili; b) ristoranti ed esercizi assimilabili; c) alberghi ed esercizi assimilabili; d) stabilimenti balneari; e) edicole; f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.; h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.;	un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 10 apparecchi , quindi: da mq. 0 a mq. 4 = 0 da mq. 5 a mq. 9 = 1 da mq. 10 a mq. 14 = 2 da mq. 15 a mq. 19 = 3 da mq. 20 a mq. 24 = 4 da mq. 25 a mq. 29 = 5 da mq. 30 a mq. 34 = 6 da mq. 35 a mq. 39 = 7 da mq. 40 a mq. 44 = 8 da mq. 45 a mq. 49 = 9 da mq. 50 = 10 cioè si divide la superficie per 5 e si arrotonda per difetto fino ad un massimo di 10 apparecchi per le superfici a partire da 50 mq.

Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Det. 1-6-2021 n. 172999/RU

Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

	Tipologia di attività	Numero massimo apparecchi installabili dal 1 giugno 2021 (l'art. 9 co.2 stabilisce che "per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi")
Art. 9 co.4	<p>g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;</p> <p>i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;</p>	<p>un apparecchio ogni 5 metri quadrati, quindi:</p> <p>da mq. 0 a mq. 4 = 0 da mq. 5 a mq. 9 = 1 da mq. 10 a mq. 14 = 2 da mq. 15 a mq. 19 = 3 da mq. 20 a mq. 24 = 4 da mq. 25 a mq. 29 = 5 ecc.</p> <p>cioè si divide la superficie per 5 e si arrotonda per difetto senza un limite massimo</p>

51

Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Det. 1-6-2021 n. 172999/RU

Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

	Tipologia di attività	Numero massimo apparecchi installabili dal 1 giugno 2021 (l'art. 9 co.2 stabilisce che "per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi")
Art. 9 co.5	<p>l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;</p> <p>n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;</p>	<p>un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 4 apparecchi, quindi:</p> <p>da mq. 0 a mq. 4 = 0 da mq. 5 a mq. 9 = 1 da mq. 10 a mq. 14 = 2 da mq. 15 a mq. 19 = 3 da mq. 20 = 4</p> <p>cioè si divide la superficie per 5 e si arrotonda per difetto fino ad un massimo di 4 apparecchi per le superfici a partire da 20 mq.</p>

52

Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Det. 1-6-2021 n. 172999/RU

Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

	Tipologia di attività	Numero massimo apparecchi installabili dal 1 giugno 2021 (l'art. 9 co.2 stabilisce che "per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi")
Art. 9 co.6	k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi; m) sale bingo;	un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 75 apparecchi , quindi: da mq. 0 a mq. 4 = 0 da mq. 5 a mq. 9 = 1 da mq. 10 a mq. 14 = 2 da mq. 15 a mq. 19 = 3 da mq. 375 =75 cioè si divide la superficie per 5 e si arrotonda per difetto fino ad un massimo di 75 apparecchi per le superfici a partire da 375 mq.

53

Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Det. 1-6-2021 n. 172999/RU

Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

	Tipologia di attività	Numero massimo apparecchi installabili dal 1 giugno 2021 (l'art. 9 co.2 stabilisce che "per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi")
Art. 9 co.7	j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro; o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' articolo 69 del T.U.L.P.S.	un apparecchio ogni 2 metri quadrati , quindi: da mq. 0 a mq. 1 = 0 da mq. 2 a mq. 3 = 1 da mq. 4 a mq. 5 = 2 da mq. 6 a mq. 7 = 3 da mq. 8 a mq. 9 = 4 ecc. cioè si divide la superficie per 2 e si arrotonda per difetto senza un limite massimo

54

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Det. 1-6-2021 n. 172999/RU Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.		
	Tipologia di attività	tipologie di apparecchi installabili dal 1 giugno 2021
Art.8 co.2	a) bar ed esercizi assimilabili; b) ristoranti ed esercizi assimilabili; c) alberghi ed esercizi assimilabili; d) stabilimenti balneari; e) edicole; f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.; g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente; h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.; k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi; l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; m) sale bingo; n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;	<ul style="list-style-type: none"> • apparecchi comma 7a); • apparecchi comma 7c) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; • apparecchi comma 7c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse; • apparecchi comma 7c-bis) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; • apparecchi comma 7c-bis) che non distribuiscono tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita; • apparecchi comma 7c-ter).

55

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Det. 1-6-2021 n. 172999/RU Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.		
	Tipologia di attività	tipologie di apparecchi installabili dal 1 giugno 2021
Art. 8 co.3	i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito; j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro; o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' articolo 69 del T.U.L.P.S.	tutte le tipologie di apparecchi e, inoltre, gli apparecchi: <ul style="list-style-type: none"> - INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003 - MECCANICI ED ELETTROMECCANICI GIÀ INSTALLATI DI CUI ALL' ARTICOLO 14-BIS, COMMA 5, DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 640 (che vengono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-ter) e gli apparecchi comma 7c-bis) che non possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita) purché muniti dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio rilasciati a seguito di autocertificazione

56

**Circolare Agenzia delle Accise, Dogane E Monopoli 22/6/2021 n. 21
Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro
di cui all'art. 110, comma 7 del TULPS**



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI
Ufficio apparecchi da intrattenimento

Prot.: 208801/RU

Roma, 22 giugno 2021

CIRCOLARE N. 21 / 2021

**REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AGLI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI
ALL'ART. 110, COMMA 7, DEL TULPS**

57

**Circolare Agenzia delle Accise, Dogane E Monopoli 22/6/2021 n. 21
Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro
di cui all'art. 110, comma 7 del TULPS**

E. Il precedente obbligo normativo di differenziazione dell'offerta di gioco non è stato riproposto nella determinazione, in quanto ritenuto non più rispondente all'attualità. In virtù delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 10 comma 1 della determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021, anche tale abrogazione produce effetti a partire dal 1 gennaio 2022.

58

N.C.C. e TAXI

- D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020 art.200
- D.M. 26 maggio 2021
- provvedimento n. 23221 - 163339 del 19/07/2021 del Direttore Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

servizi di linea anche con ncc e taxi art.200 D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020

Non prorogato

Co. 6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, **fino al 30 giugno 2021**, in deroga all'articolo 87, co. 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82, co. 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone:
gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

L'uso di terzi comprende: ...
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

L. 30-12-2020 n. 178 legge di bilancio

2021

- **art.1 comma 817 modifica l'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del D.L.104/2020 come convertito dalla L.126/2020**

Art. 44. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 ..., la dotazione del fondo di cui al *comma 1 dell'articolo 200 del D.L.34/2020*, convertito, con modificazioni, dalla L.77/2020, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato *articolo 200*, anche **per il finanziamento**, nel limite di 300 milioni di euro, **di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale**, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure ... per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, **ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.**

61

D.M. 26 maggio 2021

Pubblicato nella G.U. 15 luglio 2021, n. 168

Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento tecnico di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

62

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285

Nuovo codice della strada.

Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, **sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.** Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero.** **Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.**

63

D.M. 26 maggio 2021

art.1

1. **Sono soggetti all'accertamento** di cui al co. 2 dell'art. 75, del D.lgs 285/1992 i **veicoli di tipo omologato destinati al trasporto di persone indicati all'art. 85, co. 2, lettera f), (gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone) nonché i veicoli non rispondenti al Reg.(UE) n. 2018/858 o alla direttiva n. 2007/46/CE o al Reg.(UE) n. 168/2013 o omologati con deroghe** rispetto alle prescrizioni delle precedenti disposizioni comunitarie.

2. **La documentazione a corredo della domanda** di accertamento di cui al precedente comma 1, è stabilita con **provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione**, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

3. **La documentazione per l'immatricolazione dei veicoli** di cui agli articoli 85 (*Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone*), 86 (*Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi*) e 87 (*Servizio di linea per trasporto di persone*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché la relativa procedura, è stabilita con **provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione**, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

64



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: D.M. 25 maggio 2021, n. 219 "Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento tecnico di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

65

provvedimento del Direttore Generale n. 23221 – 163339 del 19/07/2021

Con il DM in oggetto, pubblicato sulla GU n. 168 del 15.07.2021, sono stati individuati i veicoli da adibire a:

1. servizio di noleggio con conducente (art. 85 del C.d.S.);
2. servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86 del C.d.S.);
3. servizio di linea per il trasporto di persone (art. 87 del C.d.S.);

che - a norma dell'art. 75, co. 4, del D. Lgs. 285/92, come modificato dall'art. 49, co. 5-ter, lettera f), del decreto-legge 76/20, convertito con la L. 120/20 - **sono soggetti, prima dell'immissione in circolazione, all'accertamento di "visita e prova" di cui al co. 2 del suddetto art. 75 C.d.S.** Questi sono:

- a. autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- b. veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento;
- c. veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva;
- d. veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

66

provvedimento del Direttore Generale n. 23221 – 163339 del 19/07/2021

Conseguentemente, l'immissione in circolazione di tutti gli altri veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 avviene **in via amministrativa esclusiva senza visita e prova.**

Documentazione richiesta per l'immissione in circolazione dei veicoli di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3

Ai fini dell'immissione in circolazione, per i veicoli da non sottoporre a visita e prova ai sensi di quanto sopra chiarito, nel rispetto delle procedure telematiche in vigore all'atto della richiesta di emissione della carta di circolazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione (secondo il caso che ricorre):

- A. Mod. TT 2119;
- B. ricevuta di pagamento della tariffa 2 della Tab. 3 della legge 870/1986;
- C. ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo relativa all'istanza;
- D. ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo relativa al documento da rilasciare;
- E. dichiarazione di conformità, certificato di conformità comunitario (COC), carta di circolazione o documento unico (per i veicoli già immatricolati in Italia);
- F. autorizzazione al servizio di noleggio con conducente/licenza (nulla osta) per il servizio di piazza con conducente o taxi/nulla osta al servizio di linea per il trasporto di persone.

67

provvedimento del Direttore Generale n. 23221 – 163339 del 19/07/2021

Per i veicoli che, invece, rientrando nelle fattispecie di eccezione di cui ai precedenti punti da "a" a "d", devono essere sottoposti a visita e prova, ai fini dell'immissione in circolazione è necessario che sia presentato anche il:

- G. certificato di approvazione relativo all'accertamento tecnico previsto dal D.M. 219/21.
La prenotazione della operazione di visita e prova necessaria per il rilascio di detto documento è soggetta alla presentazione della seguente documentazione (secondo il caso che ricorre):
 - G.1. Mod. TT 2119;
 - G.2. ricevuta di pagamento della tariffa 3 della Tab. 3 della legge 870/1986;
 - G.3. ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo relativa all'istanza;
 - G.4. ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo relativa al documento da rilasciare;
 - G.5. dichiarazione di conformità, certificato di conformità comunitario (COC), carta di circolazione o documento unico (per i veicoli già immatricolati in Italia).

68

provvedimento del Direttore Generale n. 23221 – 163339 del 19/07/2021

Obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione

Nel caso in cui i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 risultino:

- immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione;
- oppure revisionati da oltre un anno;

sulla carta di circolazione dovrà essere trascritta la seguente annotazione: ***“Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”***.

Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l'obbligo di visita e prova ai sensi degli artt.75 e 78 del Codice della Strada.

69

provvedimento del Direttore Generale n. 23221 – 163339 del 19/07/2021

Fase transitoria

Le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (di pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti punti da “a” a “d”.

70

modifiche alla L.241/1990

- D.L. 31-5-2021 n.77 (cosiddetto Decreto semplificazioni 2021) come convertito dalla legge 29-7-2021 n.108
 - art. 61 Modifiche alla *disciplina del potere sostitutivo*
 - art. 62 Modifiche alla *disciplina del silenzio assenso*
 - art. 63 *Annullamento d'ufficio*

L. 241/1990 Art. 2 *Conclusioni del procedimento*

Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo

L'art. 61, co. 1, lett. a), nn.1) e 2), del D.L. 77/2021 come convertito dalla L.108/2021 introduce all'art. 2 commi 9-bis e 9-ter della L.241/1990:

- Possibilità per l'organo di governo di attribuire il potere sostitutivo da esercitare in caso di inerzia ad una **unità organizzativa, in alternativa** all'attribuzione ad un **soggetto** individuato nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione.
- Possibilità, decorso il termine, di **esercitare il potere sostitutivo d'ufficio** oltre che **su richiesta dell'interessato**

L. 241/1990 Art. 2 *Conclusione del procedimento* *Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo*

Co. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, ~~il soggetto~~ cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Co. 9-bis. L'organo di governo individua **un soggetto** nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione **o una unità organizzativa** cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto **o dell'unità organizzativa** a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Comma così modificato dall'art. 61, co. 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021.

73

L. 241/1990 Art. 2 *Conclusioni del procedimento* *Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo*

Co. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, ~~il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché,~~

entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Co. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, **il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.**

Comma così sostituito dall'art. 61, comma 1, lett. b), D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021.

74

L. 241/1990 Art. 2 *Conclusione del procedimento*



Schede di lettura del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Articolo 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

L'**articolo 61** introduce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) in materia di **poteri sostitutivi** attivabili **in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere**. Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una **figura apicale**, ma anche ad un'**unità organizzativa**. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire **anche d'ufficio**, oltre che su istanza del privato.

In dettaglio l'**articolo 61** modifica l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 che disciplina la conclusione del procedimento, con la finalità, esplicitata nella relazione illustrativa, di **rafforzare il potere sostitutivo** già previsto dalla legge nei casi di mancato rispetto del termine per provvedere.

Con la modifica, oltre ad introdurre il riferimento all'unità organizzativa in alternativa al responsabile individuale, è introdotta la possibilità, che decorso il termine, il potere sostitutivo possa essere attivato anche d'ufficio e non più, come finora, solo su istanza del privato interessato.

75

L. 241/1990 Art. 20 *Silenzio assenso*

Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

L'**art. 62, co. 1, del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021** introduce all'**art. 20 della L.241/1990** il **comma 2-bis** che prevede la **possibilità per il privato di:**

- **chiedere ed ottenere telematicamente un'attestazione** circa il decorso dei termini del procedimento e del conseguente intervenuto accoglimento della domanda per effetto del silenzio assenso
- in caso di inerzia **dichiarare, dopo 10 giorni** dalla presentazione della richiesta di rilascio di tale attestazione, **il decorso dei termini** del procedimento e del conseguente intervenuto accoglimento della domanda per effetto del silenzio assenso con atto sostitutivo dell'atto di notorietà **ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**

76

L. 241/1990 Art. 20 Silenzio assenso

Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (*)

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

(*) Comma inserito dall'art. 62, comma 1, D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

77

L. 241/1990 Art. 20 Silenzio assenso

Schede di lettura del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Articolo 62

(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

L'articolo 62 introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la finalità della norma è "consentire la piena operatività e il rafforzamento dell'efficacia del silenzio assenso" riconoscendo il diritto dell'interessato ad un'attestazione che ne dimostri l'avvenuta formazione.

Con il nuovo comma 2-bis si intende ridurre i profili di incertezza riconoscendo in capo all'istante la possibilità di richiedere all'amministrazione una attestazione telematica che dichiari l'intervenuto accoglimento della domanda. In base alla disposizione, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).



78

L. 241/1990 21-nonies Annullamento d'ufficio

Modifiche ai termini per l'annullamento d'ufficio

L'art. 63, co. 1, del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021

riduce da 18 a 12 mesi il termine previsto dall'art. 21-nonies della L.241/1990 per l'annullamento d'ufficio

79

L. 241/1990 Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio

Modifiche ai termini per l'annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies,

esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ~~dieciotto~~ **dodici** mesi  dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

...

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

 termine modificato dall'art. 63, comma 1, D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021.

80

L. 241/1990 Art. 21-nonies *Annullamento d'ufficio* *Modifiche ai termini per l'annullamento d'ufficio*

....

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di ~~dieci~~ **dodici** mesi  di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

 termine modificato dall'art. 63, comma 1, D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021.

81

L. 241/1990 Art. 21-nonies *Annullamento d'ufficio*



Schede di lettura del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, che ha effetti *ex tunc*, sono:

- a) l'illegittimità originaria del provvedimento, ex art. 21-*octies* comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza⁵³;
- b) l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;
- c) l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. Ne risulta che l'annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.

L'esercizio di questo potere discrezionale non esime l'amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti.



82

L. 241/1990 Art. 21-nonies *Annullamento d'ufficio*



Schede di lettura del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Articolo 63 (Annullamento d'ufficio)

L'articolo 63, modificato dalla Camera dei deputati, riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'**annullamento di ufficio** dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell'ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l'**annullamento d'ufficio**, con il quale l'amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado. L'annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.

La disposizione in esame abbrevia tale termine a **dodici mesi**, motivando nella relazione illustrativa del provvedimento che ciò è funzionale a "consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l'interesse pubblico".



83

L. 241/1990 Art. 21-nonies *Annullamento d'ufficio*



Schede di lettura del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Con una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati** per ragioni di coerenza interna del testo normativo, la modifica del termine da diciotto a dodici mesi è stata introdotta anche al comma 2-bis dell'articolo 21-nonies, il quale dispone che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, «possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1».



84

Conferenza dei servizi decisoria

- art. 13 *Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi* D.L.76/2020 - L.120/2020

come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. g), D.L.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021



CONFERENZA DECISORIA D.L.76/2020 – L.120/2020



Schede di lettura del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Articolo 51 (Modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020)

L'articolo 51, nel testo così come modificato dalla Camera dei deputati, reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto decreto-legge "semplificazioni" che si riportano di seguito illustrandole schematicamente.

In particolare, il comma 1:

- la lettera g) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 13, comma 1, recante "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi";



Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

D.L.76/2020 – L.120/2020

Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al ~~31 dicembre 2021~~ **30 giugno 2023**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di **adottare** lo strumento della **conferenza semplificata** di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;

...

articolo 14, co. 2 L.241/1990

La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

87

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

art. 13 D.L.76/2020 – L.120/2020

1. Fino al ~~31 dicembre 2021~~, **30 giugno 2023** in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: ...

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, **l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine** per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, **una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte** nella quale prende atto delle rispettive posizioni e **procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi** verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

88

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

art. 13 D.L.76/2020 – L.120/2020

1. Fino al ~~31 dicembre 2021~~, **30 giugno 2023** in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'*articolo 14-bis della medesima legge*, con le seguenti modificazioni:

b) al di fuori dei casi di cui all'*articolo 14-bis, comma 5*, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'*articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990*, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'*articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990*, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

articolo 14-bis, comma 5 L.241/1990

Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

art. 13 D.L.76/2020 – L.120/2020

1. Fino al ~~31 dicembre 2021~~, **30 giugno 2023** in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'*articolo 14-bis della medesima legge*, con le seguenti modificazioni:

b) al di fuori dei casi di cui all'*articolo 14-bis, comma 5*, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'*articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990*, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'*articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990*, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

articolo 14-ter, comma 4 L.241/1990

Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

art. 13 D.L.76/2020 – L.120/2020

1. Fino al ~~31 dicembre 2021~~, **30 giugno 2023** in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

all'articolo 14-quinquies

Co.1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

91

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

art. 13 D.L.76/2020 – L.120/2020

1. Fino al ~~31 dicembre 2021~~, **30 giugno 2023** in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: ...

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, **ove si renda necessario riconvocare** la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

92

COVID-19

- Proroga stato di emergenza
- Attività sanzionatoria
- Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

D.L. 23-7-2021 n. 105 - L. 16-9-2021, n. 126
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Art. 1. Dichiarazione stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, **è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.**

D.L.52/2021 - L.87/2021 come modificato dal D.L. 105/2021 - L.126/2021
Art. 10-bis. Linee guida e protocolli

1. **I protocolli e le linee guida** di cui all'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, **sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute**, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

95

Violazione delle misure di contenimento del contagio – Attività sanzionatoria

**Ministero dell'Interno
circolare 40311 del 7/06/2021**

**parere dell' Avvocatura Generale dello Stato
in merito agli effetti del pagamento in misura ridotta
sulla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività
da 5 a 30 giorni per la violazione delle misure di contenimento
del contagio definite nell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020**



96



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

Prot. Uscita N. 0040311 del 07/06/2021

OGGETTO: Art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Effetti del pagamento in misura ridotta sulla sanzione accessoria. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Miranda Corradi

97

Ministero dell'Interno circolare 40311 del 7/06/2021

OGGETTO: Art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Effetti del pagamento in misura ridotta sulla sanzione accessoria. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

L'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 19/2020 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio effettivamente disposte, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale.

In particolare, per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali, oltre alla sanzione pecuniaria, è sancito che si applichi anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Tanto premesso, si è posta la questione relativa agli effetti del pagamento in misura ridotta sull'applicazione della cennata sanzione accessoria.

Più precisamente, è stato chiesto di chiarire se la sanzione accessoria debba essere comunque applicata nel caso in cui il trasgressore provveda al pagamento della sanzione pecuniaria ridotta.

Miranda Corradi

98

Ministero dell'Interno circolare 40311 del 7/06/2021

OGGETTO: Art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Effetti del pagamento in misura ridotta sulla sanzione accessoria. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Viene, infatti, argomentato che la legge n. 689/1981, essendo improntata alla deflazione del contenzioso, assegna al pagamento in misura ridotta la funzione di estinzione dell'intera procedura, se meramente amministrativa, precludendo la trasmissione del rapporto come pure la possibilità di un eventuale, successivo ricorso.

Per effetto di tale impostazione, quindi, il pagamento della sanzione principale in termini più favorevoli, provocando la definizione del procedimento, non lascerebbe residuare, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81, alcun potere di irrogazione delle sanzioni accessorie.

Da ultimo, il citato Organo legale evidenzia come il legislatore, per scongiurare il rischio di una reiterazione degli illeciti che si risolva nel mero pagamento in misura ridotta, abbia previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima per chi incorre più volte nella violazione delle misure indicate (art. 4, comma 5, cit.)

Ministero dell'Interno circolare 40311 del 7/06/2021

OGGETTO: Art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Effetti del pagamento in misura ridotta sulla sanzione accessoria. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Per completezza, si sottolinea che tali conclusioni non incidono sull'operatività del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, laddove, al comma 4, riconosce all'organo accertatore della violazione la possibilità di disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni ove si renda necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione dell'illecito.

D.L. 52/2021 - L. 87/2021 come modificato dal D.L. 105/2021 - L. 126/2021
Art. 5-bis. Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. In zona bianca **e gialla**, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'*articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, **garantiscono modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti** di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la **distanza interpersonale di almeno un metro**.

Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'*articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507*, in materia di libero **accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese**.

Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico **le mostre**.

101

D.L. 52/2021 - L. 87/2021 come modificato dal D.L. 105/2021 - L. 126/2021
Art. 5. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

1. In zona bianca **e in zona gialla**, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente

- con posti a sedere preassegnati
- e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,
- e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle **certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.

In zona bianca, nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (*linee guida O.M. del 29/05/2021 pubblicate nella G.U. n. 136 del 9/06/2021*).

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché **le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

102

Ministero della salute
O.M. 29-5-2021
Adozione delle «Linee guida
per la ripresa delle attività
economiche e sociali».

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.

Miranda Corradi



103

Ministero della salute
O.M. 29-5-2021
Adozione delle «Linee guida
per la ripresa delle attività
economiche e sociali».

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- Ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali).
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

Miranda Corradi

104

Ministero della salute
O.M. 29-5-2021
Adozione delle «Linee guida
per la ripresa delle attività
economiche e sociali».

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

D.L.52/2021 - L.87/2021 come modificato dal D.L. 105/2021 - L. 126/2021
Art. 5. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 (cioè:
- **con posti a sedere preassegnati**
 - **e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,**
 - **e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle **certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2)**

si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

D.L.52/2021 - L.87/2021 come modificato dal D.L. 105/2021 - L.126/2021
Art. 5. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, **può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori**, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport

107

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

- Artt. 9, 9-bis, 13 D.L.52/2021 - L.87/2021 come modificato dal D.L.105/2021 - L.126/2021
- D.P.C.M. 17/06/2021
- Circolare Ministero Interno n.15350/117/2/1 del 10/08/2021
- Circolare Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prot. 304702/RU del 18 agosto 2021
- Circolare Pres. Consiglio Ministri n. 36341 del 18/08/2021

D.L.52/2021 - L.87/2021.

art. 9 Certificazioni verdi COVID-19

Co.2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

109

D.L.52/2021 - L.87/2021 come modificato dal D.L. 105/2021 - L. 126/2021

Art. 9-bis Impiego certificazioni verdi COVID-19

1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca **esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, **per il consumo al tavolo, al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;**
- b) **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi**, di cui all'articolo 5;
- c) **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**, di cui all'articolo 5-bis;
- d) **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive**, di cui all'articolo 6, limitatamente alle **attività al chiuso;**
- e) **sagre e fiere, convegni e congressi** di cui all'articolo 7;
- f) **centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;**
- g) **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle **attività al chiuso e con esclusione** dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- g-bis) **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose**, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
- h) **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**, di cui all'articolo 8-ter;
- i) **concorsi pubblici.**

Modifiche inserite in sede di conversione dalla L.126/2021

110

D.L.52/2021 - L.87/2021 come modificato dal D.L.105/2021 - L.126/2021

Art. 9-bis Impiego certificazioni verdi COVID-19

...

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone **gialla, arancione e rossa**, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai **soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. **I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. (D.P.C.M. 17/06/2021) Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.**
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.»

111

D.L.52/2021 - L.87/2021

come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f) del D.L.105/2021 - L.126/2021

Art. 13. Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis è sanzionata ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*.

Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*.



Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476 *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*, 477 *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*, 479 *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*, 480 *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*, 481 *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*, 482 *Falsità materiale commessa dal privato* e 489 *Uso di atto falso* del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

112



COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, dal 30 agosto 2021 si applicano le misure previste:

- per la **zona bianca** ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
- per la **zona gialla** alla Sicilia.

Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle disposizioni in vigore nella zona interessata.

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.



Area BIANCA

✓ **PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE**

✓ **LAVORO**

✓ **ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI**

✓ **SPOSTAMENTI**

✓ **MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)**

✓ **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - GREEN PASS**



Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per **partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”**.

Dal 6 agosto 2021 è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

- a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e. sagre e fiere, convegni e congressi;
- f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i. concorsi pubblici.

115



Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

Dal 1° settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde COVID-19.

Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto *almeno una dose di vaccino* oppure essere *risultati negativi a un tampone molecolare o rapido* nelle 48 ore precedenti oppure di essere *guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti*.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. ...

116



Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf.



Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Queste FAQ sono divenute testo di legge con la modifica dell'art. 3 del D.L.105/2021 attuata dalla L.126/2021 in sede di conversione

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso. Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - GREEN PASS



I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il "green pass", come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di mettersi in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive". [si veda FAQ specifica]

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Questa FAQ è divenuta testo di legge con la modifica dell'art. 3 del D.L.105/2021 attuata dalla L.126/2021 in sede di conversione

119



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - GREEN PASS



Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?

No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Questa FAQ è divenute testo di legge con la modifica dell'art. 3 del D.L.105/2021 attuata dalla L.126/2021 in sede di conversione

120

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19



IL CAPO DI GABINETTO

Miranda Corradi

Miranda Corradi



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 10 agosto 2021

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

L O R O S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

121

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Art. 13. D.P.C.M. 17/06/2021

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

1° FASE: verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta: questa consiste in un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti che a tale verifica sono deputati

CIRCOLARE n.15350/117/2/1 del 10/08/2021

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (*d'ora in avanti certificazioni verdi*) è disciplinata dall'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (*di qui in poi d.P.C.M.*), contenente disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9-bis del citato DL n.52/2021, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.

Il ricorso alle certificazioni verdi, com'è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l'esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire, rinviando, per le parti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all'uopo, due diverse e successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.

Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

122

Art. 13. D.P.C.M. 17/06/2021

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

2. **Alla verifica** di cui al comma 1 **sono deputati:**

- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

123

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

CIRCOLARE n. 15350/117/2/1 del 10/08/2021

Possono ritenersi abilitati alla verifica anche gli steward, anche per eventi e manifestazioni diversi da quelli calcistici

Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.

Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.

Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz'altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward.

Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.



124

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Art. 13. D.P.C.M. 17/06/2021

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

II° FASE: dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità: ha lo scopo di contrastare casi di abuso e di elusione, quindi è necessaria quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

CIRCOLARE n.15350/117/2/1 del 10/08/2021

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "a richiesta dei verificatori", contenuta nel predetto comma 4.

In merito all'applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.

Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

125

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

**CIRCOLARE
n. 15350/117/2/1
del 10/08/2021**



Trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo - ossia alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 - "ij pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazioni.

Riguardo alla categoria sub b), essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Appare opportuno rammentare come la stessa legge n.94/2009 vieti per tale personale l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco.

Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell'art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del DL n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

126

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Art. 13. D.P.C.M. 17/06/2021

CIRCOLARE n.15350/117/2/1 del 10/08/2021

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del D.L.19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.35/2020

Si richiama altresì l'attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

**Forze di polizia,
personale dei corpi di polizia
municipale munito della qualifica
di agente di pubblica sicurezza
e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali**

127

Green pass per attività di gioco



Prot.: 304702/RU

Roma, 18 agosto 2021

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DEL SETTORE GIOCHI

OGGETTO: attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, ed altri esercizi – applicazione delle disposizioni in materia di Certificazioni Verdi COVID-19.

Con l'inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52¹⁾, dell'art. 9-bis, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal DL 23 luglio 2021, n. 105, l'accesso ad una serie di servizi ed attività specificate dalla suddetta disposizione è stato subordinato, nei territori del Paese collocati nella c.d. zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi COVID-19, individuate dall'art. 9 del medesimo D.L. n. 52/2021, fatte salve specifiche esclusioni.

Il comma 4 del predetto art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate nel comma 1 di verificare il rispetto della prescrizione sancita nel medesimo comma.

La disposizione si va ad affiancare a quella contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai "soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati".

Ciò premesso, si rileva che nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato, la lettera h), comma 1, dell'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021 individua, per quanto di interesse di questa Direzione, le "attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter".

Ne deriva che sono sottoposti a tale disciplina anche gli esercizi commerciali che offrono attività di gioco seppur non classificati espressamente come sale gioco, sale scommesse, sale bingo dove si offrono le medesime categorie di gioco.

**controllo delle certificazioni verdi COVID-19
anche per giocare alle slot in bar e tabacchini**

¹⁾ Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

128

Green pass per attività di gioco

OGGETTO: attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, ed altri esercizi – applicazione delle disposizioni in materia di Certificazioni Verdi COVID-19.



Prot.: 304702/RU

Roma, 18 agosto 2021

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DEL SETTORE GIOCHI

Pertanto, si rende noto che, nell'espletamento delle ordinarie attività di controllo nei confronti dei suddetti esercizi, i funzionari verificatori potranno procedere a riscontrare anche l'osservanza dell'obbligo posto dal combinato disposto dell'art. 9-bis, comma 4, del D.L. n. 52/2021 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del D.P.C.M. 17 giugno 2021, con riguardo ai soggetti che fruiscano dei relativi servizi di ristorazione "per il consumo al tavolo, al chiuso".

Al comma 4 del sopra citato, art. 13, in ultimo, si fa riferimento alla verifica dell'identità del soggetto che presenta la certificazione verde: a tal riguardo la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021 chiarisce i casi e le modalità con le quali procedere.

Per le verifiche del QR code, da parte dei soggetti espressamente previsti dalle norme di riferimento, sarà possibile scaricare l'applicativo mobile al seguente indirizzo istituzionale <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

129

controllo delle certificazioni verdi COVID-19 non con volontariato di protezione civile

*Presidonna
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO E RISORSE DEL
SERVIZIO NAZIONALE
Servizio Volontariato

Prot. N° DGC/USM/36301

Richiesta al Seglio del
N°

Roma, 18 AGOSTO 2021

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale (Elenco allegato)

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome (Elenco allegato)

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

e, p.c. Al Presidente del Comitato Nazionale del volontariato di protezione civile
pres.comitatonaZIONALEvol@protezionecivile.it

Alla Segreteria della Commissione Speciale
segreteria@commissioneprotezionecivile.it

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio CURCIO

Miranda Corradi

OGGETTO: Attività di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 – possibilità di coinvolgimento del volontariato di protezione civile

130

**controllo delle certificazioni
verdi COVID-19
non con volontariato
di protezione civile**

Miranda Corradi

CIRCOLARE P.C.M. n. 36341 del 18/08/2021

OGGETTO: Attività di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 – possibilità di coinvolgimento del volontariato di protezione civile

Pervengono allo scrivente Dipartimento richieste di chiarimento in ordine al coinvolgimento del Volontariato organizzato di Protezione Civile (di seguito, per brevità, VOPC) per l'attività di controllo delle certificazioni verdi COVID-19, presso aree commerciali o in caso di altri eventi.

.....
Al riguardo, attualmente, i compiti che possono essere affidati ai Volontari di protezione civile sono individuati, come segue, nel paragrafo 2 dell'allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012:

.....
Tali compiti possono essere svolti al verificarsi dei predefiniti scenari di rischio, individuati dal paragrafo 1 del medesimo allegato, tra i quali figura espressamente il **rischio igienico-sanitario**, nel qual caso *"la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge"*.

.....
Rispetto ai quesiti formulati, al fine dell'inquadramento della problematica, appare opportuno precisare che le Organizzazioni di volontariato non figurano tra i soggetti individuati dall'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 per la verifica delle certificazioni verdi COVID – 19, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 10 agosto 2021, in coerenza con le disposizioni richiamate che non prevedono tali attività di controllo tra quelle riferibili all'impiego del VOPC.

131

**controllo delle certificazioni
verdi COVID-19
non con volontariato
di protezione civile**

Miranda Corradi

CIRCOLARE P.C.M. n. 36341 del 18/08/2021

OGGETTO: Attività di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 – possibilità di coinvolgimento del volontariato di protezione civile

In proposito, inoltre, alla luce del modello di attivazione del volontariato ai fini di protezione civile - come disciplinato dal Codice della protezione Civile e dal Codice del Terzo Settore – che prevede che le attivazioni siano riferite alle organizzazioni accreditate nel loro complesso e non ai singoli aderenti, si rappresenta che anche tale ulteriore specificità organizzativa non risulta compatibile con l'istituto della delega da parte del soggetto responsabile dell'evento o dell'attività ai fini della verifica della certificazione previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

A tal fine, si richiama la circolare DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 *"manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile"* (che si allega ad ogni buon fine) nella quale è disciplinata la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, e sono elencate le attività che possono o non possono essere svolte dai volontari nell'ambito di tali eventi: tra le prime, supporto organizzativo, attività socio-assistenziale, soccorso, somministrazione pasti, informazione alla popolazione; tra le seconde, espressamente, controllo agli ingressi, vigilanza, protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche, controlli nelle aree di rispetto e prefiltraggio, adozione di impedimenti fisici al transito.

Tutto ciò premesso, alla luce del quadro normativo delineato, si ritiene che l'impiego del VOPC nelle attività di che trattasi non sia allo stato attuale ammissibile, ferma restando la possibilità in futuro di rivedere tale posizione qualora mutassero le condizioni.

132

Addetti alla sicurezza nelle pubbliche manifestazioni



ATTENZIONE
all'iscrizione nell'Elenco Prefettizio!

133

personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo



Norme di riferimento

- **Art.3 commi 7-13 L. 15 luglio 2009, n. 94** *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*
- **DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 2009 e succ. modifiche**
Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94
- **Circolare Ministero interno del 17.11.2010**
Prot.nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2)
- **Accordo Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010**
- **Delibere regionali di recepimento dell'Accordo**

Miranda Corradi

134

ELENCO PREFETTIZIO

Home page, Servizi ai Cittadini, Come fare per..., Addetti ai servizi di controllo

Addetti ai servizi di controllo

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo

art.3 co.8 L. 94/2009

Il personale addetto è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal Prefetto competente per territorio.

art.3 co.10 L. 94/2009

Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti di coloro

- che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti,
- che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 della legge 94/2009 e con quanto stabilito dal decreto 6.10.2009.

Il prefetto

- comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato,
- dispone al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.

art.2 Decreto 6.10.2009

Il Prefetto provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco

135

Addetti alla sicurezza nelle pubbliche manifestazioni

art.7 D.M. 6.10.2009 - **TESSERINO**

Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, **il personale** di cui all'art. 1 **deve** - essere munito di idoneo documento di identità - **tenere esposto un tesserino di riconoscimento,** con le caratteristiche di cui all'allegato A decreto, **di colore giallo,** recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili

ALLEGATO A

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 7

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartoncino (peso) 120gr
- Stampa con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
- Dimensioni 70 mm x 100 mm
- Plastificazione in Pouch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

RECTO

- Foto Tessera 30 mm x 35 mm
- Ragione Sociale – Eventuale logo dell'esercizio
- Dicitura "ASSISTENZA" ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile

VERSO

- Dati Anagrafici
- Prefettura Competente
- Numero di iscrizione all'elenco prefettizio
- Data iscrizione nell'elenco prefettizio

136

ELENCO PREFETTIZIO

Addetti ai servizi di controllo

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo

art.2 Decreto 6.10.2009

Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni 2 anni alla revisione dell'elenco, al fine di verificare il permanere dei requisiti degli addetti al controllo.

A tal fine

i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ovvero i **titolari degli istituti autorizzati a norma dell'art. 134 TULPS,**

almeno 1 mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto,

la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti.

Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione

del personale interessato dall'elenco provinciale

e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.

137

quindi

- **il personale addetto alla sicurezza nelle pubbliche manifestazioni deve possedere la documentazione che attesta l'iscrizione nel registro prefettizio (valida due anni dalla data del rilascio)**
- **l'impresa di vigilanza privata che ne ha chiesto l'iscrizione deve possedere la licenza prefettizia ai sensi dell'art 134 TULPS (valida tre anni dalla data del rilascio)**

Il Prefetto della Provincia di _____

Prot. _____/2019/43094 _____, 14/10/2019

A _____

E. p.c. _____

Oggetto: Richiesta iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6 ottobre 2009).

Sig. _____ nato a _____ e residente a _____

VIA _____

VISTA l'istanza del 05/08/2019 con la quale il sig. _____ titolare dell'istituto denominato _____ ha chiesto l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui al D.M. 6.10.2009 per il Sig. _____

VISTI gli atti d'ufficio dai quali si rileva che il nominato in oggetto è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009,

DISPONE

Il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco prefettizio del sig. _____ al n. _____ con validità due anni a decorrere dal 14/10/2019.

Miranda Corradi

138

Grazie per l'attenzione

